



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 9/15/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
COMUNE DI CAMPOSANO/DIGITEL ITALIA S.P.A.
(GU14 n. 1921/14)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 29 gennaio 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” (di seguito “*Regolamento*”) come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del Comune di Camposano, in persona del sindaco *pro tempore*, del 22 luglio 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

Il Comune di Camposano, in persona del sindaco *pro tempore*, intestatario delle utenze telefoniche n. 081.8248xxx e n. 081.8248yyy, contesta la fatturazione indebita di importi, emessa dalla società Digitel Italia S.p.A. a decorrere dal mese di giugno 2012.

In particolare, l'istante ha rappresentato che, a seguito della migrazione delle predette numerazioni in Telecom Italia, avvenuta nel mese di giugno 2012, la società Digitel Italia S.p.A. perseverava nella fatturazione di importi non dovuti, a fronte di un servizio non più usufruito, in quanto disdettato.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. la regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante il rimborso e lo storno di tutti gli importi fatturati a decorrere dal mese di giugno 2012;
- ii. il rimborso delle spese procedurali.

2. La posizione dell'operatore

La società Digitel Italia S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento a supporto della propria posizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, va precisato che il procedimento *de quo*, avviato dalla parte istante anche nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V. per la questione ultronea, inerente alla ritardata migrazione di entrambe le numerazioni, si è concluso in questa sede in ragione dell'accordo intercorso tra le suddette parti, giusta verbale di udienza di discussione della controversia del 10 dicembre 2014.

Pertanto, il presente provvedimento viene adottato nei confronti della sola società Digitel Italia S.p.A.

Tanto premesso, per quanto concerne la richiesta dell'istante di cui al punto i), di rimborso e di storno degli importi fatturati successivamente alla migrazione delle risorse numeriche, si deve evidenziare, sulla base della documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria dalla società Telecom Italia S.p.A., ed in particolare dalla copia delle schermate Pitagora, che per le risorse numeriche n. 081.8248xxx e n. 081.8248yyy, attive con la società Digitel Italia S.p.A. dal 21 novembre 2008, è presente una cessazione con rientro in Telecom Italia S.p.A. nelle date rispettive del 6 giugno 2012 e dell'8 giugno 2012, a fronte di due ordinativi processati in data 1 giugno 2012.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Pertanto, accertato l'avvenuto rilascio da parte della società Digitel Italia S.p.A. della disponibilità di entrambe le numerazioni nelle suddette date, la richiesta di pagamento delle fatture emesse dalla società Digitel Italia S.p.A. a decorrere dal mese di giugno 2012 risulta infondata, in quanto la predetta società avrebbe dovuto provare la regolare e continua fornitura dei servizi, fornendo, al riguardo, la documentazione di dettaglio del traffico generato da entrambe le utenze telefoniche in epigrafe, anche alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.13533/01), secondo il quale *“in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”*.

Per quanto sopra esposto, la fatturazione di tutti gli importi inerenti ad entrambe le numerazioni *de quibus* a decorrere dal mese di giugno 2012, è da considerarsi indebita; *ergo*, la richiesta di rimborso e di storno dei relativi importi di cui al punto i), è accoglibile.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 100,00 (cento/00), considerato che la stessa ha esperito il tentativo di conciliazione presso il CORECOM e non ha presenziato personalmente innanzi all'Autorità;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA **Articolo 1**

1. L'Autorità accoglie l'istanza del Comune di Camposano, in persona del sindaco *pro tempore*, nei confronti della società Digitel Italia S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.

2. La società Digitel Italia S.p.A. è tenuta a provvedere alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile inerente alle utenze telefoniche n. 081.8248xxx e n. 081.8248yyy, mediante il rimborso e lo storno di tutti gli importi fatturati, a decorrere dal mese di giugno 2012, mediante emissione di relative note di credito e con ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del credito.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. La società Digitel Italia S.p.A. è tenuta a pagare in favore dell'istante l'importo di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura.

4. La società Digitel Italia S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani